

## NOTIZIARIO N. 15 – 13 LUGLIO 2018

### GESTIONE PAGHE?

Affidati a noi e non pensarci più.

confimiro magna  
Associazione Imprese Manifatturiere

Ogni giorno per la tua impresa mille adempimenti  
e altrettante novità normative da studiare.



### **AFFARI GENERALI**

- ◆ Decreto Dignità: l'opinione del Presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli. pag. 3
- ◆ Decreto Dignità: QN del 5 luglio. pag. 4

### **AMBIENTE E SICUREZZA**

- ◆  **INAIL Ravenna: Micaela Utili nominata nel Comitato Consultivo 2018/2022.** pag. 5

### **CREDITO E FINANZA**

- ◆ Bonus formazione 4.0: pubblicato il Decreto attuativo. pag. 6
- ◆ Bonus pubblicità: come si presenta la domanda. pag. 8

### **FISCALE**

- ◆ Fatturazione elettronica: nota congiunta Confimi Industria e ANC (Associazione Nazionale Commercialisti). pag. 10
- ◆ Fatturazione elettronica: circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 02/07/20108. pag. 13
- ◆ Italia Oggi del 5 luglio: fatturazione elettronica – articolo a cura di Francesco Zuech responsabile fiscale Confimi Industria. pag. 34
- ◆ La fattura elettronica e le prestazioni rese da subappaltatori / subcontraenti appalti pubblici. pag. 35
- ◆ Fattura elettronica per cessione di carburanti differimento all'1/1/2019. pag. 50

### **SINDACALE E PREVIDENZIALE**

- ◆ Ccnl Confimi Impresa Meccanica: previdenza complementare e contribuzione a carico azienda (rimasta invariata, a differenza di quella prevista dal Ccnl Unionmeccanica-Confapi, aumentata da giugno 2018). pag. 51
- ◆ Fruizione dei benefici normativi e contributivi: nuova funzionalità telematica INPS per verificarne la regolarità. pag. 53
- ◆ Sgravi contributivi per i contratti collettivi aziendali che prevedono misure innovative di conciliazione vita-lavoro: il 31 agosto 2018 scade il termine per siglarli e depositarli (il 15 settembre p.v. quello per presentare l'istanza all'INPS). pag. 61
- ◆ Versamenti in scadenza dall'1 al 20 agosto: possibile effettuarli, senza maggiorazione, lunedì 20 agosto 2018. pag. 63
- ◆ Appalto illecito e inadempimenti retributive e contributive: indicazioni operative dell'Ispezzorato Nazionale del Lavoro. pag. 64



OGGETTO: **DECRETO DIGNITA' – L'OPINIONE DEL PRESIDENTE DI CONFIMI INDUSTRIA PAOLO AGNELLI**

*“Chi è già precario, come lo sono le nostre Pmi, non può garantire stabilità di lavoro”.*

Così Paolo Agnelli Presidente di Confimi Industria commenta il decreto dignità.

*“Chi dà lavoro oggi, chi rappresenta il vero welfare in Italia sono le Pmi - continua Agnelli - ci sono 4 milioni e 300 mila piccole e medie imprese nel Paese che danno lavoro a 16 milioni di persone e rappresentano il 73,8 % del Pil”.*

*“Queste imprese, che già non hanno chiuso come hanno fatto purtroppo 700 mila aziende in Italia negli ultimi 10 anni, stanno sul mercato con difficoltà incredibili. Le aziende in questo contesto sono le prime ad essere precarie perché non hanno certezza delle commesse e degli investimenti fatti. Come fanno a dare stabilità assumendo? Siamo di fronte al fallimento della globalizzazione, ad un Europa frantumata, alla politica frastagliata dei dazi, a incidenze sul costo del lavoro, dell'energia e del peso burocratico senza paragoni”.*

*“In un periodo in cui si vede forse una leggerissima ripresa - prosegue Agnelli - introdurre pesanti indennità in caso di licenziamenti ritenuti illegittimi in un quadro economico del genere, in cui non sai che scenario lavorativo e competitivo troverai, è un colpo in primis al lavoro. C'è il rischio che gli imprenditori seri, quelli che hanno a cuore l'azienda, se non hanno ben chiare le prospettive non assumeranno più ed inoltre non rinnoveranno i contratti a tempo determinato visto il rischio del ritorno di alcune rigidità e dell'aumento dei costi”.*

*“Ben venga penalizzare chi delocalizza - continua Agnelli - anche se giova ricordare che sono soprattutto le grandi imprese a farlo e che in Italia rappresentano lo 0,1% del tessuto economico. E cosa succede se sono già passati i cinque anni dalla ricezione dei contributi, chi delocalizza va bene ugualmente?” “Ci si dimentica - prosegue Agnelli - che perdurando in questi ultimi decenni un clima e un humus non favorevole all'industria assisteremo sempre di più non a delocalizzazioni di aziende ma di “singoli prodotti” che verranno riportati in Italia con costi nettamente inferiori e danni per la manodopera. “Soltanto se si torna a parlare di ricchezza - chiude Agnelli - e si garantiscono condizioni di sviluppo e di stabilità nella crescita si può parlare di creazione di nuovi posti di lavoro”.*

Sul decreto in oggetto Confimi Industria si augura poi che lo Split Payment venga rivisto e tolto per tutti non soltanto per i professionisti, visto che le imprese maturano nei confronti dello Stato crediti Iva non agevolmente recuperabili facendo nascere problemi finanziari e di liquidità. Per quanto riguarda lo spesometro, viene giudicata positivamente l'unificazione a una sola scadenza annuale di quello relativo al 2018 (Confimi lo chiede da 2 anni), ma il vero problema riguarderà il 2019 dove a fronte dell'abrogazione dello spesometro “ordinario” - già disposto - verranno introdotti 12 spesometri (uno al mese) per monitorare le operazioni da/per l'estero che non potranno passare per la fatturazione elettronica. Questo creerebbe ulteriori disagi per il sistema delle Pmi.

IL COMMENTO


di GIULIANO CAZZOLA



GRILLISMO  
SINDACALE

**L**E REAZIONI suscitate dal cosiddetto decreto Dignità ci aiutano a capire che non dobbiamo aspettarci una sinistra politica e sindacale intenzionata a opporsi alle nuove politiche del lavoro di conio grillino. Infatti le uniche critiche - ancorché felpate - al decreto di Di Maio, sono venute da Matteo Salvini e dalla Lega, più sensibile alle esigenze delle imprese nelle aree del Paese in cui raccoglie un grande consenso. Il giovane ministro e vicepremier grillino non è ancora capace di orientarsi nella sua materia. Ha proclamato urbi et orbi di aver sferrato un colpo mortale al Jobs act, quando la disciplina dei contratti a termine non fa parte di quel blocco normativo (una legge di delega e ben otto decreti delegati), ma è frutto del decreto Poletti del 2014. L'istituto del rapporto a tempo determinato - che aveva incontrato il favore delle imprese e contribuito a sbloccare il mercato del lavoro - subisce un netto peggioramento, dal momento che - al di là della riduzione del termine massimo da 36 a 24 mesi - la sua liberalizzazione (quando il datore di lavoro è esonerato dal dar conto delle esigenze che ne giustificano il ricorso) si limita al primo contratto, dopo il quale subentra l'obbligo di fornire delle motivazioni (accertabili in giudizio e perciò fonte di contenzioso a posteriori) che - guarda caso - sono le stesse indicate nell'articolo 50 della tanto sbandierata Carta dei diritti presentata dalla Cgil in risposta al Jobs act. Sarà per questa ragione che dalla Confederazione di Corso Italia trapela - malcelato - un senso di soddisfazione. Si profila, dunque, un futuro di relazioni cordiali tra la Cgil e l'ala grillina del governo per quanto riguarda il diritto del lavoro. Mentre sul versante delle pensioni - sarà più arduo - ma il sindacato di Susanna Camusso dovrà compiere qualche giro di valzer con la Lega che tornerà ad essere ritenuta una 'costola della sinistra'. Ma anche il Pd si troverà in imbarazzo. Nella storia, quando la cultura riformista viene sconfitta, nella sinistra tornano a prevalere scelte conservatrici. Potremmo chiamarlo 'effetto Corbyn'. Vi siete chiesti perché il Pd non si è ancora interrogato sui motivi della sequela di sconfitte subite? La verità è che teme di dover sconfessare se stesso e le sue politiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'Ocse difende il Jobs act

L'Ocse difende il Jobs act e, nel segnalare che è giusto combattere il precariato, spiega che la riforma voluta da Renzi ha contribuito a creare un milione di posti di lavoro



Cei: ok il freno all'azzardo

La Cei accoglie come un segnale di civiltà il dl Dignità che pone fine agli spot sul gioco d'azzardo: «Una patologia che impoverisce sotto il profilo culturale. Ogni anno 16,5 miliardi di euro buttati»

# Decreto dignità, la rabbia del nord

## Le imprese: «Ideologia dannosa»

Dalla Brianza al Veneto un coro di critiche sui contratti a termine




di RITA  
BARTOLOMEI

**LA BRIANZA** delle piccole imprese che creano ricchezza e chiedono un ministero tutto per loro, manda un messaggio chiaro al governo sul decreto dignità: roba vecchia. Lo pensa Paolo Agnelli, presidente nazionale di Confimi - confederazione dell'industria manifatturiera italiana -, 30mila aziende e 72 miliardi di fatturato. Gli umori sono usciti allo scoperto in un'assemblea a Monza. Dura l'analisi dell'industriale bergamasco, che ha definito «una cambiale da pagare all'ideologia elettorale» ridurre a 24 mesi i contratti a tempo determinato e aumentare dello 0,5% il contributo per ogni rinnovo. Nicola Caloni, presidente di Confimi Brianza - imprenditore con 250 dipendenti divisi in due aziende -, smonta il decreto con toni pacati.

«Non mi piace questo clima di tiro alla fune - premette -. Non è più il tempo delle lotte sociali, siamo tutti sulla stessa barca. Le persone che lavorano con te sono un valore, non un costo. Nessuno ha interesse a tenerle in bilico. Anzi, noi spesso abbiamo la difficoltà opposta. Ma qui si chiedono garanzie ad esclusivo carico dell'azienda». Il governo, è il suggerimento, «dovrebbe concentrarsi su altro. Ridurre il costo dell'energia e del lavoro, intervenire sul cuneo fiscale. Noi piccole e medie imprese siamo così tante che se una su tre assumesse un ragazzo, non avremmo più disoccupazione giovanile. E perché le aziende non lo fanno? Perché non hanno voglia? Perché non ci credono? No, perché non vedono le condizioni per quella crescita che permetta di avere una persona in più. Possibilmente anche giovane. Se il volano gira, i problemi si risolvono da soli».

**E MENTRE** Di Maio annuncia «la Waterloo del precariato», Assolavoro twitta: «#DecretoDignità mette a rischio 700mila persone con un contratto di somministrazione e oltre 10mila assunti direttamente dalle agenzie per il lavoro». «Un disastro», la sintesi di Alberto Baban, vicepresidente di Confindustria anzi «imprenditore seriale. Europeo, Italiano, Veneto», come si descrive sui social. Parlandoci poi capisci il perché:



La forza dei numeri

Se una piccola azienda su tre assumesse un ragazzo, non avremmo più disoccupazione giovanile. Ma oggi mancano le condizioni

«Ho investito in 15 imprese, le ho create, dalle macchine agricole alle schede elettroniche, la più grande ha 100 dipendenti. Delocalizzazioni? Zero». Però anche sulle multe previste dal decreto per chi lascia l'Italia è scettico: «Come si fa a pensare che un paese importante possa imporre le proprie regole del gioco...». L'analisi sul testo del governo ricalca il mantra di Confindustria: «Si fa ideologia. Invece la categoria è una sola, si chiama lavoro. Gli interessi sono identici, uguali per tutti». Ma da oggi in 'casa' sua, che conseguenze ci saranno sui contratti a tempo? Prudente: «Devo ancora fare i conti. Il problema non riguarda solo l'impresa. Bisogna considerare anche le ambizioni del dipendente». Per essere chiari: «Il lavoro a tempo determinato non è pre-

carato. È un periodo di formazione, un percorso per capire se si hanno le caratteristiche richieste e se si è interessati. Ricordiamoci che in certe zone d'Italia non si trova un certo tipo di manodopera». Luca Vignaga, direttore del personale a Marzotto group - storico marchio della moda, 4mila dipendenti dal Veneto al mondo - salva del decreto la riduzione a 24 mesi, «per le necessità delle aziende bastano», e anche «la riduzione delle proroghe da 5 a 4». Ma sulla causale è deciso: «Una grande sciocchezza. Aumenterà il contenzioso. E poi bisogna dare fiducia agli imprenditori. Così torniamo indietro di cinque anni».

**ANCHE** sui social è battaglia. «Mio marito ha deciso di non assumere un collaboratore in più a tempo determinato visto l'incremento del costo», twitta Federica Bonafaccia, avvocato romano. In poche ore viene subissata da cinquecento commenti e insulti irripetibili. Così qualche ora più tardi è costretta a chiarire: vi sto provocando. Al telefono spiega: «Mio marito ha uno studio legale, alla fine assumerà comunque quel collaboratore ma il decreto lo ha inibito. Avrà lo stesso effetto su tanti altri. Dannoso per piccoli imprenditori e professionisti. Il contratto costerà di più e darà origine a contenziosi. E poi tutta questa tutela dov'è?».

Per punti

**Assolavoro**  
Assolavoro - associazione agenzie lavoro - chiede un confronto per evitare «una recrudescenza del lavoro irregolare e sottopagato, già troppo diffuso»

**Confimi**  
La Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata in un'assemblea in Brianza ha criticato il decreto: serve un ministero ad hoc

**Tutti precari**  
Agnelli, presidente Confimi: «Quattro milioni e 300mila piccole e medie imprese danno lavoro a 16 milioni di persone, e sono sul mercato con difficoltà incredibili»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGETTO: **INAIL RAVENNA**  
**MICAELA UTILI NOMINATA NEL COMITATO CONSULTIVO 2018/2022**

Con decreto della Prefettura di Ravenna del 28 giugno 2018, è stato rinnovato il **Comitato Consultivo INAIL di Ravenna per il quadriennio 2018 – 2022**.

I componenti dell'organo collegiale resteranno in carica fino al 28 giugno 2022.

Per conto di Confimi Romagna e in rappresentanza dei datori di lavoro nel settore industriale è stata nominata la nostra responsabile dell'area tecnica – **Dott.ssa Micaela Utili**.

**OGGETTO: BONUS FORMAZIONE 4.0 - PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO**

<b>OGGETTO</b>	Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, è stato pubblicato il decreto 4 maggio 2018 che disciplina le modalità e i criteri di concessione del <b>credito d'imposta</b> sulle <b>spese di formazione 4.0</b> , istituito dalla legge di Bilancio 2018. Per l'attuazione del beneficio è autorizzata la spesa di <b>250 milioni di euro</b> per l'anno 2019.
<b>DESTINATARI</b>	Possono beneficiare del credito d'imposta <b>tutte le imprese</b> , indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato
<b>SPESE AGEVOLABILI</b>	Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione, effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, svolte per <b>acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie</b> previste dal <b>Piano nazionale Industria 4.0</b> , applicate ai seguenti ambiti: - informatica; - tecniche e tecnologie di produzione; - vendita e marketing. Le attività formative devono essere pattuite attraverso <b>contratti collettivi aziendali o territoriali</b> . Non sono ammissibili le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
<b>AGEVOLAZIONE</b>	Il credito d'imposta è riconosciuto, entro un massimo di <b>300.000 euro</b> per beneficiario, nella misura del <b>40%</b> delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.
<b>CERTIFICAZIONE DEI COSTI</b>	Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della <b>revisione legale</b> o da un <b>professionista</b> iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese <b>non soggette a revisione legale</b> dei conti devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o di una società di revisione. Per l'attività di certificazione contabile, dette imprese hanno diritto a beneficiare di un credito di imposta par alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di 5.000 euro. Sono esenti dagli obblighi di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

<b>MODALITA' DI UTILIZZO</b>	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel <b>modello F24</b> a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese;</li> <li>- deve essere indicato nella <b>dichiarazione dei redditi</b> relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo,</li> <li>- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile <b>IRAP</b>;</li> <li>- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la <b>deducibilità</b> degli <b>interessi passivi</b>, delle spese e degli altri componenti negativi;</li> <li>- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;</li> <li>- non è sottoposto al <b>limite annuale</b> di <b>250.000 euro</b> per l'utilizzo dei crediti d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007 né al limite massimo di compensabilità di 700.000 euro previsto dall'articolo 34 della l. n. 388/2000.</li> </ul>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Decreto MISE 04/05/2018.
<b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b>	Confimi Romagna News n° 7 del 16 marzo 2018.
<b>INFO</b>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a>) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>

**OGGETTO: BONUS PUBBLICITA' - COME SI PRESENTA LA DOMANDA**

<b>OGGETTO</b>	<p>Il Regolamento di attuazione del bonus pubblicità prevede che esso avvenga solo su <u>prenotazione</u>: <b>imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali</b>, infatti, per accedere al credito d'imposta devono trasmettere apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. L'importo del beneficio sarà calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun media (stampa, anche on line, da un lato, ed emittenti radio-televisive a diffusione locale, dall'altro) e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto per ognuno dei due media, con la previsione di limiti individuali.</p>
<b>INVESTIMENTI AMMISSIBILI</b>	<p>Il bonus pubblicità spetta per gli <b>investimenti incrementali</b> riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line);</li> <li>- nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.</li> </ul> <p>Per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 il credito d'imposta riguarda i soli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, purché il loro valore superi almeno dell'1% dell'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016</p>
<b>SPESE AMMESSE</b>	<p>Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammesse al netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle spese accessorie;</li> <li>- dei costi di intermediazione;</li> <li>- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso</li> </ul>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>La misura del credito d'imposta varia a seconda del soggetto beneficiario.</p> <p>In particolare, il beneficio è pari al <b>90%</b> del valore incrementale degli investimenti effettuati sui due media (stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra) nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>micro, piccole e medie imprese</b> vale a dire le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;</li> <li>- <b>start-up innovative</b>, come definite dall'articolo 25 del DL n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012.</li> </ul> <p>Per tutti gli altri soggetti beneficiari che non rientrano nelle precedenti categorie, l'agevolazione è pari al <b>75%</b>, calcolato sempre sull'importo dell'incremento degli investimenti relativi ai due mezzi informativi.</p> <p>In sede di prima applicazione, anche alle micro, piccole e medie imprese</p>

e start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75%, in attesa che la Commissione Europea - alla quale la misura è stata notificata - si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato.

***CALCOLO  
INCREMENTALE  
DEGLI  
INVESTIMENTI  
PUBBLICITARI***

L'incremento degli investimenti pubblicitari effettuati deve essere calcolato sugli investimenti di ognuno dei due media (stampa ed emittenti radio-televisive), prendendo in considerazione gli analoghi media, ossia la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra (non il singolo giornale o la singola emittente).

Per avere diritto al bonus, tuttavia, occorre innanzitutto verificare che la spesa incrementale complessiva sia pari almeno all'1%: concretamente, quindi, è necessario che, nel periodo di imposta in cui si intende beneficiare del credito d'imposta, il valore degli investimenti pubblicitari sia superiore almeno dell'1% il valore totale degli investimenti nell'anno precedente.

Accertata tale condizione si può procedere alla determinazione del credito d'imposta: il calcolo deve essere effettuato sul singolo mezzo di informazione (nel senso di stampa da una parte, ed emittenti radiotelevisive dall'altra) ed il beneficio è riconosciuto concretamente solo in relazione al mezzo sul quale si riscontra l'incremento dell'1%.

Con riferimento agli investimenti pubblicitari sulla stampa effettuati nel periodo 24 giugno 2017 – 31 dicembre 2017, l'incremento deve essere calcolato in relazione agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2016 sugli stessi mezzi di informazione.

<b>PRENOTAZIONE</b>	<p>Il bonus deve essere prenotato attraverso una comunicazione telematica da trasmettere tramite apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Nella comunicazione, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli <b>elementi identificativi</b> dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, compreso il codice fiscale;</li> <li>- il <b>costo complessivo degli investimenti pubblicitari</b> effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; qualora gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi devono essere esposti distintamente per le due tipologie di media;</li> <li>- il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);</li> <li>- l’<b>incremento degli investimenti</b> su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;</li> <li>- l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.</li> </ul> <p>Se il valore del credito d’imposta richiesto è <b>superiore ai 150.000 euro</b>, il beneficio è concesso previa acquisizione della documentazione antimafia (di cui all’articolo 91 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011) o dell’iscrizione in white list per le imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose individuati dall’art. 1, comma 53, della l. n. 190/2012.</p>
<b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Per gli investimenti effettuati nel <b>secondo semestre del 2017</b> e nell’anno <b>2018</b>, la domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata a decorrere dal 60° giorno ed entro il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>A regime, per gli investimenti effettuati a partire dall’anno <b>2019</b>, lo sportello per la trasmissione delle domande sarà aperto dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno.</p>
<b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b>	<p>Confimi Romagna News n° 12 del 24 maggio 2018.</p>
<b>INFO</b>	<p>L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimioromagna.it">trentini@confimioromagna.it</a></b>) è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.</p>



Associazione  
Nazionale  
Commercialisti

confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

### Nota congiunta

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA: L'ASINCRONIA A SENSO UNICO NON PUO' FUNZIONARE

**La circolare 13 sembra chiudere sull'asincronia bipartisan contraddicendo il Provvedimento del 30 aprile. Auspicabile intervento legislativo distensivo.**

Roma, 3 luglio 2018

Fisco amico? Prevalenza della sostanza sulla forma? Certezza del diritto? Non c'è che rimanere attoniti nel leggere un passaggio della nuova circolare n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate (AdE) con cui, il 2 luglio, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.

Il nodo riguarda la principale delle possibili (alquanto probabili e diffuse) asincronie che si verificheranno fra emissione (data indicata nella fattura) e trasmissione (quella verso il SdI da parte del fornitore) della fattura elettronica delineata dal Provvedimento del 30 aprile ultimo scorso.

La nuova circolare sembra, infatti, circoscrivere la "tolleranza" nei riguardi di ritardi minimi (nella trasmissione), e comunque tali da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, alla sola "fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerando anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea dei soggetti coinvolti".

Non solo: pare si voglia sostenere come l'iter di emissione lecitamente concluso oltre le ore 24 del medesimo giorno delle operazioni sia solo quello che dipende dai tecnicismi di recapito dello SdI. Viene precisato, infatti, che "i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente)" diventano marginali per il documento "inviato tempestivamente al SdI". Via libera in sostanza all'asincronia di cui è causa il SdI in fase di recapito, ma che intenzioni ci sono sulle asincronie che più interessano agli operatori? Cosa accade a chi non riesce a fare la trasmissione contestuale? Cosa accade quindi per le asincronie fra il giorno di effettuazione (ad esempio il 31 del mese) e la trasmissione asincrona (ad esempio 2 o il 3 del mese successivo), le cui ragioni possono essere diverse: festività, impedimenti di salute oppure perché semplicemente non si hanno tutti i dati a disposizione?

Il passaggio, con cui la circolare 13 fa salva la (non meglio definita) "fase di prima applicazione", a nostro giudizio non convince non solo per questioni di opportunità ma anche per una serie di motivi interpretativi fra i quali:

- 1) il Provvedimento del 30 aprile, § 4.1, sempre a firma della medesima direzione generale dell'Agenzia, non fa distinzioni fra "prima applicazione" e "applicazione a regime" (cosa prevale quindi?);
- 2) il Provvedimento dice che la data di emissione (in via convenzionale se vogliamo, nda) "è la data riportata nel campo <data>" altrimenti avrebbe dovuto ribadire (con tutti i problemi che ne sarebbero scaturiti) che la fattura non può dirsi emessa fino a quando rimane nel cassetto (*rectius*, nel pc) ossia fino a quando non è "... trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente" come direbbe l'articolo 21 comma 1 del DPR 633/72;
- 3) anche volendo convenire che – ai sensi del citato articolo 21 - la fattura andrebbe trasmessa nel rispetto dei canoni dell'articolo 6 (momento di effettuazione), si sarebbe invece dovuto ribadire, come peraltro fu sostenuto in una risposta ufficiosa dell'AdE dello scorso 24 maggio in occasione di un evento formativo, che "qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa" e che "pertanto, sarà rispettato il dettato normativo dell'articolo 6 del Dpr 633/72".
- 4) detta risposta (ancorché foriera di interpretazioni non omogenee) lasciava chiaramente intendere due cose:

- a. l'asincronia fra data di emissione e data di trasmissione dovrebbe avere il compito, in altri termini, da una parte, di garantire all'Erario la riscossione tempestiva dell'imposta e, dall'altra, di non "infiere" (altrimenti l'asincronia non sarebbe stata regolamentata con il provvedimento) su violazioni solo potenzialmente sostanziali ma di fatto formali;
- b. sarebbero tali (e non sanzionabili) quelle riconducibili a "una fattura afferente un'operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza" (C.M. 180/E/98) oppure, in termini più attuali, (ricordati anche nella circolare 13 ma inspiegabilmente solo per la non meglio nota "prima fase di applicazione") non è sanzionabile, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs 472/97, la violazione meramente formale che non arreca pregiudizio alle attività di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

La fattura immediata trasmessa in via asincrona non avrebbe quindi dovuto preoccupare per i ritardi esigui, che non compromettono il tempestivo versamento dell'Iva entro i termini di liquidazione. Ora pare che questa impostazione valga solo in una prima fase, creando **scorciato e preoccupazione** in un contesto in cui la proroga parziale, disposta dal D.L. 79 dello scorso 28 giugno, avrebbe dovuto consentire agli operatori di capire, valutare e scegliere.

Ci si chiede ora quale sia il punto di partenza per "provare a capire" se, a distanza di pochi mesi, in seno alla medesima Amministrazione finanziaria, vengono rilasciate posizioni di senso sostanzialmente opposto. La rivoluzione alle porte è "copernicana", ma le regole interpretative già vacillano.

Infine, nel tentativo di ridimensionare la problematica in questione (lo precisa fra le righe anche la circolare), non ci resta che evidenziare come le problematiche di cui sopra riguardano la **fatturazione immediata** (quella cioè da emettere entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione) mentre la criticità "sfuma", invece, per la casistica della differita (entro il 15 del mese successivo) ai sensi dell'articolo 21 comma 4 (ad esempio per le cessioni documentate da d.d.t. oppure, se vogliamo, anche per servizi supportati da idonea documentazione commerciale come precisato nella C.M. 18/E/2014).

Tutto ciò premesso, auspichiamo un cambio di orientamento (meglio a questo punto se stabilito per legge) che sancisca inequivocabilmente che, anche a regime, la fattura immediata trasmessa in tempo asincrono rappresenta pur sempre una violazione meramente formale in tutti i casi in cui il ritardo non determina, a sua volta, ritardi negli altri adempimenti indotti (a partire dal versamento dell'Iva). E' bene ricordare che:

- oltre il 99,4% delle imprese sono PMI;
- di queste oltre il 95 è pure micro impresa con meno di 10 addetti (la maggior parte dei quali si occupa di produrre beni e/o servizi e non di fatturazione);
- il 92% (dato 2016) dei file inviati all'Agenzia delle Entrate avviene tramite intermediari;
- non solo nella prima fase ma per sempre il problema della trasmissione asincrona interesserà gli operatori, tanto nelle aziende quanto negli studi.



**Marco Cuchel**

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti



**Flavio Lorenzin**

Vice Presidente Confimi Industria – Confederazione dell'Industria Manifatturiera italiana e dell'Impresa Privata - con delega alle semplificazioni e ai rapporti con la Pubblica amministrazione

**OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA – CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 13/E DEL 02/07/2018**

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, fornisce ulteriori **chiarimenti in tema di fatturazione elettronica**.

Uno degli aspetti più delicati che da più parti avevano suscitato perplessità riguardava il **termine ultimo di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio**.

In assenza di una deroga al disposto di cui all’art. 21 del DPR 633/72, che correla i termini di emissione del documento al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, potevano sorgere serie problematiche applicative laddove, per usare le parole dell’Amministrazione finanziaria, “l’iter di emissione, pur tempestivamente avviato” si concludesse “oltre le ore 24 del medesimo giorno”.

Nel provvedimento n. 89757/2018 era già stato disposto che dovesse intendersi data di emissione della fattura elettronica quella “riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica”.

Secondo l’Agenzia se il documento è inviato tempestivamente, i tempi di elaborazione dello stesso, in assenza di scarto, diventano marginali, dal momento che, nella fattura immediata, ciò che rileva è la sola data di “formazione e contestuale invio al SdI”.

In fase di prima applicazione delle disposizioni, l’Amministrazione finanziaria precisa, tuttavia, che il file fattura può essere inviato anche con un “minimo ritardo”, che è tale laddove non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.

Altro chiarimento di notevole rilievo ha riguardato la questione attinente la datazione e numerazione da attribuire a un documento scartato, al momento del nuovo inoltro.

Nel fornire la risposta ai dubbi sorti fra gli operatori di settore, l’Agenzia fa appello alle regole in tema di tenuta di un’ordinata contabilità e ai requisiti previsti per l’emissione registrazione dei documenti.

Ricordando la nozione di “identificazione univoca” del documento presente nella risoluzione 10 gennaio 2013 n. 1, viene precisato che la fattura scartata dal SdI andrebbe, preferibilmente, emessa con la data e il numero del documento scartato.

Le verifiche sulla nuova fattura non comportano, infatti, il rifiuto della stessa laddove numero e data siano coincidenti rispetto a quella precedentemente scartata.

Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, sarà consentita:

- l’emissione di una nuova fattura con una diversa data e numerazione, purché risulti un collegamento con il documento precedentemente rifiutato, che renda evidente la tempestività della fattura rispetto all’operazione documentata, o, in alternativa,
- l’emissione di una fattura che, pur con data e numero differenti, riporti una numerazione specifica, dalla quale emerga che si è in presenza di un documento rettificativo del precedente (es. fattura 1/R del 10 gennaio 2019 in sostituzione della fattura 1 del 2 gennaio 2019).

Un ulteriore chiarimento operativo ha riguardato le ipotesi di **inversione contabile** di cui all’art. 17 del DPR 633/72.

Secondo le istruzioni dell’Agenzia, l’integrazione potrà avvenire predisponendo un documento da allegare al file della fattura, contenente sia i dati per l’integrazione, che gli estremi della stessa.

Nella circolare n. 13 è stata anche operata un’importante precisazione riguardante l’**ambito soggettivo dell’adempimento**.

Nella decisione di esecuzione UE 2018/593, il Consiglio dell’Unione europea ha concesso all’Italia l’autorizzazione ad applicare la fattura elettronica obbligatoria generalizzata, consentendo che

fossero accettati documenti in formato elettronico solo se emessi da soggetti “stabiliti” sul territorio italiano.

La normativa interna, novellata dalla legge di bilancio 2018, dispone che l’obbligo di emissione di fatture elettroniche riguardi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti “residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”. L’Agenzia ha peraltro precisato che fra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti residenti che siano meramente identificati nel territorio, a meno che non sia dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

L’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 va dunque interpretato nel senso che solo i soggetti che siano effettivamente “stabiliti” rientrano nel perimetro di applicazione dell’adempimento.

Ulteriori chiarimenti sono stati resi in tema di fatturazione elettronica nella cessione dei **carburanti** per motori e nell’ambito dei subappalti pubblici.

Con riguardo al primo settore, l’Agenzia ha ribadito che la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 riguarda esclusivamente le cessioni presso impianti di distribuzione stradale, non interessando quindi le operazioni intermedie come, ad esempio, quelle poste in essere dal grossista nei confronti del distributore.

È stato precisato, inoltre, che l’obbligo anticipato di emissione di fatture elettroniche non riguarda benzine o gasoli per aeromobili, imbarcazioni, trattori agricoli e, più in generale, carburanti per veicoli diversi da quelli che “circolano normalmente su strada” (cfr. artt. 53, 54 e 55 del D.Lgs. 285/92).

Nel caso in cui, al momento della cessione, non vi sia certezza in ordine alla tipologia e al possibile utilizzo del carburante, occorrerà procedere comunque all’emissione della fattura elettronica.

Quanto ai **subappalti pubblici**, l’Agenzia ha chiarito che devono essere ricompresi nei nuovi obblighi di fatturazione elettronica i soggetti che abbiano un coinvolgimento diretto nei confronti della stazione appaltante pubblica, che siano titolari di contratti di appalto propriamente detto o coloro che rivestano la qualifica di subcontraenti.

Non possono quindi essere assoggettati all’obbligo, ad esempio, coloro che forniscono beni all’appaltatore senza conoscere l’utilizzo che di tali beni verrà fatto da quest’ultimo. Sempre in tema di subappalti, l’Amministrazione ha chiarito che non sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio le prestazioni rese nei confronti di committenti che non siano pubbliche amministrazioni, pur essendo da queste controllati o partecipati.

L’adempimento anticipato, infine, non si estenderà neppure ai rapporti fra consorzio e consorziente, anche laddove il primo sia tenuto all’obbligo in ragione di un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Da ultimo la circolare conferma la possibilità di **conservare copie informatiche** delle fatture elettroniche anche in formati diversi dall’XML (es. PDF, JPG, TXT).

**CIRCOLARE N. 13/E**



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

*Roma, 2 luglio 2018*

***OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017***

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>1 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CARBURANTI.....</b>	<b>3</b>
1.1 CARBURANTI IDONEI AD ALIMENTARE MOTORI DI DIVERSA TIPOLOGIA .....	3
1.2 SOGGETTI IDENTIFICATI IN ITALIA .....	5
1.3 FATTURE DIFFERITE.....	7
1.4 CESSIONE DI CARBURANTE PER TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI: STRUMENTI TRACCIABILI DI PAGAMENTO.....	8
1.5 TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI).....	9
1.6 MODALITÀ DI INOLTRO DI UNA FATTURA SCARTATA .....	11
<b>2 FATTURAZIONE ELETTRONICA ED APPALTI .....</b>	<b>13</b>
2.1 CHIARIMENTI IN TEMA DI AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	13
2.2 COMMITTENTE CONTROLLATO DA UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	14
2.3 AMBITO DI APPLICAZIONE AI CONSORZI.....	15
<b>3 REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE.....</b>	<b>16</b>
3.1 CRITERI DI REGISTRAZIONE .....	16
3.2 CRITERI DI CONSERVAZIONE .....	17
3.3 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	18

## **Premessa**

In data 28 giugno 2018 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 79, entrato in vigore il giorno immediatamente successivo.

Tale decreto, intervenendo sull'articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), ha:

- rinviato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (cfr. l'articolo 1, comma 1, lettera a);

- sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione (si veda l'articolo 1, comma 1, lettera b).

Alla luce del provvedimento in ultimo emanato e delle richieste di chiarimenti giunte da più parti in ordine ai limiti oggettivi e soggettivi relativi all'applicazione delle novità introdotte dalla legge n. 205 del 2017, si forniscono di seguito le risposte ai principali quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singoli contribuenti.

## **1 Fatturazione elettronica e carburanti**

### **1.1 Carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia**

Si chiede di chiarire se l'obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguardi anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia.

## **Risposta**

Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 (cfr. il punto 1 della stessa) e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (si vedano le relative motivazioni), sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta - con esclusione, ex articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione - destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista).

Vale evidenziare che, per espressa previsione legislativa (si veda l’articolo 1, comma 918, della legge n. 205 del 2017), sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l’identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”). Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 definiscono i seguenti

codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane: “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98); “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).

Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica.

## **1.2 Soggetti identificati in Italia**

Alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si chiede di chiarire se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica.

### **Risposta**

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della

franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario.

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, dispone che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda *«le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato»*).

Si osserva, peraltro, che la stessa norma indica che i soggetti precedenti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che *«il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione»*.

Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti "stabiliti" non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l'esistenza di una stabile organizzazione.

La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.

Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba

essere stabilito sul territorio nazionale.

Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi - ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, in base all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all'articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia) - non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall'articolo 1, comma 3-*bis*, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.

### **1.3 Fatture differite**

Si chiede se le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate entro il 30 giugno 2018, ma legittimamente documentate dopo il 1° luglio 2018 (tipicamente ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), rientrino negli obblighi di fatturazione elettronica.

#### **Risposta**

L'articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, in tema di cessioni di carburanti – diverse, almeno sino al 31 dicembre 2018, da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione - e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, ha previsto che le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano «*alle fatture emesse a partire dal 1°*

*luglio 2018».*

Per determinare gli obblighi di forma, dunque, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento.

Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 - come quelle c.d. “differite”, emesse, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 - dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

#### **1.4 Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: strumenti tracciabili di pagamento**

Si chiede se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.

#### **Risposta**

Sull’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.

Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di

procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

### **1.5 Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI)**

Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione elettronica tramite SdI specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni di carburante.

#### **Risposta**

Va in primo luogo evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo d.P.R..

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.

La contestualità - ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione (cfr., in questo senso, le circolari n. 42 del 31 ottobre 1974 e n. 225/E del 16 settembre 1996) - deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.

In questo senso, considerato che la fattura elettronica «*si ha per emessa all’atto*

*della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente»* (così l'articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che *«La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»*.

In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **1.6 Modalità di inoltro di una fattura scartata**

Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, si possa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale.

### **Risposta**

Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).

Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo provvedimento).

In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa.

In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento - nonché quelli della risposta al quesito precedente - che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegata al richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (cfr. pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l'inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'operazione effettuata, impongono alternativamente:

- a) l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;
- b) l'emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della

n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

## **2 Fatturazione elettronica ed appalti**

### **2.1 Chiarimenti in tema di ambito soggettivo di applicazione**

Si chiede di chiarire se il disposto dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovi applicazione anche per i soggetti passivi d'imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione (nel prosieguo PA o PPAA), non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi.

#### **Risposta**

L'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. "Codice appalti pubblici e contratti di concessione") stabilisce che *«il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. [...] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto»*.

Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.

Dunque, fermo l'obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice

identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell'ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell'esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un'attività nei confronti dell'appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).

Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l'imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l'appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

## **2.2 Committente controllato da una Pubblica Amministrazione**

Si chiede se il disposto dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche qualora il committente a monte dell'appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato.

### **Risposta**

L'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone l'emissione di fatture elettroniche per le *«prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica»*.

Deve dunque escludersi che l'obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai

rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.

Per l'identificazione di tali ultimi soggetti - PPAA a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione - si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015.

### **2.3 Ambito di applicazione ai Consorzi**

Si chiede se il disposto dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto.

#### **Risposta**

Si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016).

Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul presupposto che il rapporto PA-consorzio rientri comunque in tale modalità di documentazione ex D.M. n. 55 del 2013.

Va ribadito, tuttavia, che *«come affermato in numerosi documenti di prassi, l'equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e*

*mandatario, contenuta nell'articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell'IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all'aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)» (così la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009).*

In altri termini, l'obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.

È peraltro da escludersi che l'obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.

Infatti, senza entrare nel merito delle diverse tipologie di prestazioni e dei rapporti tra le parti, da valutare caso per caso, nella circolare n. 8/E del 2018 si è già chiarito che la novella recata dal citato articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la PA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006]).

### **3 Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche**

#### **3.1 Criteri di registrazione**

Si chiede se, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1° luglio 2018, le stesse, dopo l'invio tramite SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.

#### **Risposta**

L'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la legge n. 205 del 2017 - fatto salvo il disposto dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 - non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia.

Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

### **3.2 Criteri di conservazione**

Si chiede se le fatture transitate tramite il SdI possano essere conservate in formati diversi dall'XML (eXtensible Markup Language).

#### **Risposta**

Riprendendo osservazioni già formulate nel corso di incontri con la stampa specializzata, occorre rammentare che l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD"), al comma 2, stabilisce che *«Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da*

*un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».*

Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

Si rammenta, in questo senso, che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (sul punto, si veda, in generale, la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, nonché, per le peculiarità delle fatture elettroniche PA, gli articoli 5, comma 3, e 9, comma 2, del d.P.C.M. 3 dicembre 2013).

### **3.3 Servizio di conservazione dell' Agenzia delle entrate**

Si chiede se la conservazione delle fatture tramite il servizio gratuito messo a disposizione dall' Agenzia delle entrate valga solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA.

#### **Risposta**

Nel provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità *online*), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Tale servizio - messo gratuitamente a disposizione dall' Agenzia delle entrate e

conforme alle disposizioni del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 - nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.

\*\*\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

La circolare n. 13 delle Entrate ha lasciato dubbi sulla trasmissione asincrona

# E-fattura, tolleranza a metà

## Invii tardivi non sanzionati. In prima applicazione

DI FABRIZIO G. POGGIANI  
E FRANCESCO ZUECH

Invio in ritardo della fattura elettronica non sanzionabile ma solo in fase di prima applicazione del sistema. L'Agenzia delle entrate, con la circolare 2/7/2018, n. 13 sulle novità introdotte dai commi 909 e seguenti dell'art. 1, della legge 205/2017, ha suscitato non poche preoccupazioni sulla gestibilità delle nuove regole sulla data di emissione e trasmissione asincrona nella fattura elettronica. Nonostante la proroga al prossimo 1° gennaio per le cessioni dei carburanti, resta dunque sul piatto una criticità sulle regole della fatturazione, con particolare riferimento a quella immediata.

**Il funzionamento.** È noto che la nuova fatturazione elettronica si basa su un sistema di trasmissione (dal fornitore al Sistema di interscambio - SdI) e di recapito (dal SdI al destinatario) doppiamente asincrono. Nel caso di trasmissione non sincrona, rispetto alla data indicata nell'apposito campo «data» dell'XML, è stato precisato, nel provvedimento di aprile, che la data di emissione si considera, comunque (ai fini dell'esigibilità), quella indicata nel file (e non quella di trasmissione) e il SdI può impiegare da pochi secondi a cinque giorni per il recapito della stessa. Tale funzionamento è sembrato essere, da subito, un apprezzabile punto cardine e di equilibrio per la gestione (senza pericoli di sanzioni per i ritardi margi-

Le criticità emergenti	
<b>Il chiarimento</b>	Nella circolare 13/E/2018 si precisa che, in fase di prima applicazione, saranno considerate violazioni meramente formali i ritardi esigui nella trasmissione asincrona rispetto alla data della fattura (data di effettuazione dell'operazione)
<b>I contrasti</b>	- Il provvedimento del 30 aprile, § 4.1, sempre a firma della medesima direzione generale dell'Agenzia delle entrate, non fa distinzioni fra «prima applicazione» e «applicazione a regime» e, quindi, resta il dubbio di quale fonte prevalga - Il provvedimento citato stabilisce che la data di emissione (in via convenzionale se vogliamo, nda) «è la data riportata nel campo "data"» altrimenti avrebbe dovuto ribadire (con tutti i problemi che ne sarebbero scaturiti) che la fattura non può dirsi emessa fino a quando rimane nel cassetto (rectius, nel pc) ossia fino a quando non è «(...) trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente» come si evince dall'articolo 21, comma 1, dpr 633/72 - Non è comprensibile come una medesima situazione, riconosciuta non di ostacolo all'attività di controllo e che non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (quale deve essere qualificata la trasmissione asincrona, ante liquidazione) possa essere considerata meramente formale soltanto «in via transitoria» e non, invece, anche a regime
<b>Le criticità</b>	- Da stabilire cosa accade «a regime» a coloro che non riusciranno a eseguire la trasmissione contestuale - Da stabilire cosa accade per le asincronie emergenti tra il giorno di effettuazione (per esempio, il 31 del mese) e la trasmissione asincrona (per esempio, il 2 o il 3 del mese successivo), le cui ragioni possono essere diverse, come festività, impedimenti di salute oppure perché semplicemente non si hanno tutti i dati a disposizione

nali) di tutte quelle situazioni (che non saranno né poche né rare) nelle quali i contribuenti non riusciranno a trasmettere la fattura entro le ore 24 del giorno di effettuazione. L'asincronia fra data di emissione e data di trasmissione avrebbe dovuto avere il compito, in altri termini, da una parte, di garantire all'erario la riscossione tempestiva dell'imposta e, dall'altra, di non «inferire» (altrimenti l'asincronia non sarebbe stata regolamentata con il provvedimento) su violazioni solo potenzialmente sostanziali ma di fatto formali. Questo era anche il senso di alcune posizioni, sebbene ufficiosamente

espresse, delle Entrate, in occasione di incontri formativi dello scorso maggio.

**I recenti chiarimenti.** Dopo le nuove posizioni, contenute nel § 1.5) della circolare richiamata, tali considerazioni (che sembravano dei capisaldi) vacillano giacché in detto documento di prassi viene precisato, innanzitutto, che le posizioni in tema di fatturazione elettronica (sia su base volontaria che obbligatoria), non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti che, nel caso di fatturazione immediata, rimangono ancorati alle regole dell'articolo 6 del decreto Iva

e che la contestualità, ossia l'emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione in regime di fatturazione immediata (in tal senso, circ. n. 42/1974 e n. 225/E/1996), deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI; non è improbabile, infatti, che l'iter di emissione, «pur tempestivamente avviato», si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Nel documento si afferma che, sebbene inviato tempestivamente al SdI, il processo di elaborazione (ossia consegna/

messa a disposizione del cessionario/committente) diventa marginale, assumendo rilievo, ai fini dell'emissione della «fattura immediata», la sola «data di formazione» e «contestuale invio» al SdI, riportata nel campo indicato. Ciò premesso, è la successiva precisazione che crea assoluto disagio, poiché si afferma che il file fattura, inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisce una violazione non punibile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, dlgs 472/1997 soltanto, testualmente, «in fase di prima applicazione» delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative». La questione della non sanzionabilità transitoria dei ritardi marginali, che rischia di mandare in crisi tanto la gestione nelle aziende che negli studi, è stata oggetto di alcune pronte critiche da parte di talune associazioni (tra le prime, **Anc e Confimi Industria**) secondo le quali il passaggio con cui la circolare 13/E/2018 fa salva la non meglio definita «fase di prima applicazione», non convince, non solo per questioni di opportunità, ma anche per una serie di motivi interpretativi, a partire dall'apparente contrasto fra la sostanza del contenuto del provvedimento del 30/04 (che non parla di differenze fra situazioni a regime e situazioni transitorie) e la stessa circolare.

— © Riproduzione riservata —



### CTR FIRENZE RICONOSCE LEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE

## Ipoteca ok per crediti di differente natura

L'iscrizione ipotecaria eseguita sulla base di cartelle di pagamento contenenti crediti di diversa natura non può essere dichiarata illegittima quando, scorporate le somme di competenza di altro giudice rispetto a quello tributario, risulta fondata su un importo inferiore a 20.000 euro. Sono queste le conclusioni della sentenza della Ctr di Firenze n. 927 del 15 Maggio 2018 che ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, definito illogico e viziato, che aveva accolto le ragioni del contribuente. In materia di ipoteca, il nostro legislatore statuisce all'art. 77 del dpr 602 del 1973 che: «... il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (comma 1). L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (comma 1-bis)». Nel

nostro caso, Equitalia aveva eseguito un'iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà del signor X in forza di venticinque diverse cartelle esattoriali, a loro volta formate sulla base di crediti di differente natura. Il contribuente ha proposto ricorso alla Ctp di Grosseto lamentando l'illegittimità della iscrizione ipotecaria fondata su un credito inferiore a 20.000 euro. Il giudice di primo grado ha accolto le ragioni del contribuente e ha disposto la cancellazione della iscrizione dell'ipoteca, in quanto il credito contestato risultava costituito in gran parte da debiti maturati verso la Cassa nazionale di previdenza forense e da contestazioni del codice della strada; ovvero da somme che, ai sensi dell'art. 21 dlgs n. 46 del 1999, riguardano rapporti di diritto privato e che possono essere iscritte a ruolo solo «quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva». Per la Ctp di Grosseto, l'accertamento sull'esistenza e sulla validità di questi crediti spetta all'autorità giudiziaria ordinaria; di conseguenza non si realizza il presupposto stabilito dall'art. 77 del dpr 602 del 1973 che prevede il superamento di una determinata soglia ai fini dell'iscrizione

ipotecaria.

In secondo grado, Equitalia ha proposto appello per opporsi al ragionamento del giudice di primo grado sulla scorporazione dei crediti, sulla competenza dei giudici collegata alla natura del credito e sulle ripercussioni in termini di procedura esecutiva. La Ctr di Firenze ha annullato la decisione dei giudici di primo grado che avevano sottratto dal credito complessivo a sostegno della iscrizione ipotecaria, sia i crediti verso la Cnf che quelli per le violazioni al codice della strada. Operando in questo modo, la Ctp di Grosseto era giunta alla conclusione che non vi era un credito superiore a 20.000 euro. La Ctr ha affermato che il contribuente aveva proposto opposizione all'iscrizione di ipoteca per il credito di natura previdenziale-contributivo anche davanti al giudice di lavoro di Grosseto che aveva accolto le sue ragioni soltanto per una sola cartella di pagamento. Per la Ctr, il fatto che il giudice tributario debba limitarsi a decidere per la parte di crediti sui quali è competente, non determina l'inesistenza degli ulteriori crediti per iscrivere ipoteca.

Giuseppe D'Amico

**OGGETTO: LA FATTURA ELETTRONICA E LE PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI**

Riferimenti: **Art. 1, comma 917 L. n. 205/2017**  
**Provvedimenti Agenzia Entrate 4.4.2018 e 30.4.2018**  
**Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018, n. 8/E**

*La Legge Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che dall'1.7.2018 sarà obbligatoria, oltre che per gli acquisti di carburante, anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione.*

**DALL'1/7/2018 ESTENSIONE ANTICIPATA DELLA FATTURA ELETTRONICA  
AI SUBAPPALTI PER OPERE PUBBLICHE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 917, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica è **anticipato all'1.7.2018** per le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un **contratto di appalto pubblico** di lavori, servizi o forniture.

Per filiera di imprese si intende *"l'insieme dei soggetti ... che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti"*.

La Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che la disposizione in esame è applicabile soltanto **nei rapporti** (appalti e /o altri contratti) **"diretti" tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione**, nonché **tra il primo ed i soggetti di cui lo stesso si avvale**, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

A titolo esemplificativo l'Agenzia propone la seguente fattispecie:

- 1) un'impresa (A) stipula un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (X) ed un subappalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune opere.  
Le prestazioni rese **da A ad X** vanno documentate con **fattura elettronica** così come quelle **da B o C ad A**;
- 2) se le imprese B e/o C si avvalgono di un **ulteriore soggetto** (D) per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto/contratto, D può emettere fattura secondo le **regole ordinarie** e, pertanto, anche in **formato cartaceo** (fino al 31.12.2018).

Si ricorda, inoltre, che, nella fattura elettronica, devono essere riportati:

- a) il **Codice Identificativo Gara** (CIG);
- b) il **Codice Unitario Progetto** (CUP).

Di seguito la Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate indica i blocchi informativi dove indicare tali codici.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

CIRCOLARE N. 8 /E



*Roma, 30 aprile 2018*

***OGGETTO: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - novità in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.***

## INDICE

PREMESSA.....	1
<b>1</b> <b>CESSIONE DI CARBURANTI E DOCUMENTAZIONE DELLA STESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1</b> <b>CONTENUTO DELLA FATTURA.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2</b> <b>FATTURE DIFFERITE.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3</b> <b>FATTURE RELATIVE A CESSIONI DA DOCUMENTARE CON DIVERSA MODALITÀ .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4</b> <b>REGISTRAZIONE DELLE FATTURE.....</b>	<b>7</b>
<b>2</b> <b>CESSIONE DI CARBURANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1</b> <b>PECULIARITÀ DI ALCUNI STRUMENTI DI PAGAMENTO .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1</b> <i>Carte e buoni carburante .....</i>	<i>9</i>
<b>2.1.2</b> <i>Carte di credito, di debito e prepagate.....</i>	<i>11</i>
<b>2.2</b> <b>CREDITO D'IMPOSTA.....</b>	<b>12</b>
<b>3</b> <b>OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E SUB CONTRAENTI (CENNI).....</b>	<b>13</b>

## **Premessa**

Con l'intento di aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l'adempimento spontaneo, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. "legge di bilancio 2018") ha introdotto nel nostro ordinamento un'articolata serie di novità.

Tra queste, a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (cfr. l'articolo 1, comma 916, della medesima legge). Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a «*cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori*», nonché per «*prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica*» (così l'articolo 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e b), della legge di bilancio 2018).

Sempre nell'ambito dei carburanti, inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA (si veda l'articolo 1, commi 922 e 923, della legge n. 205 del 2017), limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge, o rimessi alla determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale vi ha provveduto, ad ora, con il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

Con la presente circolare vengono forniti i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, nonché si fa un primo cenno in merito all'ambito applicativo delle misure dettate in merito ai contratti d'appalto, rinviando ad un successivo documento di prassi i chiarimenti sull'argomento.

### **1 Cessione di carburanti e documentazione della stessa**

Alle regole di documentazione delle cessioni di carburante nei confronti dei soggetti passivi IVA - da intendersi ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (nel prosieguo "decreto IVA") e, quindi, come

comprehensive di tutti «*gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento*» – la legge di bilancio 2018 dedica diverse disposizioni.

In particolare, l'articolo 1, comma 917 stabilisce che «*Fermo restando quanto previsto al comma 916 [applicazione delle nuove norme in tema di fatturazione elettronica ai soli documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2019, ndr.], le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;*».

A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà pertanto necessariamente essere documentata con l'emissione di fattura elettronica.

In merito giova sottolineare come la disposizione in commento si inserisca nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali (nella stessa Legge di Bilancio 2018 vedasi anche articolo 1 commi 937 a 943 relativamente alla disciplina dei depositi fiscali, e articolo 1 commi 945 a 959 in tema di autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici). In considerazione della comune *ratio* che ha accompagnato dette norme, le cessioni richiamate nel predetto comma 917 vanno riferite alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

A tale conclusione soccorre anche quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto ministeriale 13 febbraio 2018 (emanato in attuazione delle citate norme in tema di depositi fiscali) laddove si dispone che: «*Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione [...]*». Occorre altresì considerare che i fenomeni di frode IVA nel settore in discorso hanno ad oggetto prevalentemente i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva.

Pertanto l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.

In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019. Per consentire, tuttavia, la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell'IVA ad essa relativa, detta spesa andrà documentata con le modalità finora in uso (a tal fine possono tornare utili le regole contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, seppur abrogato, con decorrenza 1° luglio 2018, dall'articolo 1, comma 926, della legge di bilancio 2018, al pari delle altre norme riferibili alla scheda carburante), ovvero, facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica.

L'emissione della fattura - nel solo ambito dei rapporti tra soggetti passivi d'imposta che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, valendo nell'eventualità, per gli altri casi, le ulteriori disposizioni dettate in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri ex articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - dovrà avvenire in forma elettronica secondo i precetti dettati dall'articolo 1, commi 909 e ss. della legge di bilancio 2018, ossia tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche secondo quanto da ultimo disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna.

Restano peraltro ferme, laddove non espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, le ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione.

Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, le ipotesi che seguono.

## **1.1 Contenuto della fattura**

Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-*bis* del decreto IVA.

Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. "scheda carburante".

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni,

puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa (da effettuarsi secondo le modalità specificate nel successivo punto 2 della presente circolare) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, *in primis* ai fini della relativa deducibilità. In tal senso, nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna viene chiarito che l’indicazione della targa possa essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.

Va inoltre osservato che allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento.

Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.

## **1.2 Fatture differite**

L’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, *«per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472»* laddove *«effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto»* e purché *«recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime»*.

Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti come sopra identificate al punto 1, qualora le stesse siano accompagnate da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 - in particolare *«indicazione della data, delle*

*generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti»* (cfr. l'articolo 1, comma 3, di tale decreto) - sarà possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.

### **1.3 Fatture relative a cessioni da documentare con diversa modalità**

Considerata la formulazione letterale dell'articolo 1, comma 917, della legge di bilancio 2018, che, come detto, in tema di carburanti non detta regole diverse, ma anticipa solo al 1° luglio 2018 quelle più generali previste in tema di fatturazione elettronica, le stesse troveranno applicazione secondo i limiti loro propri.

Ne deriva che gli esoneri specificamente previsti - si veda l'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017 per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - resteranno pienamente efficaci (come peraltro confermato dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2018/593 del 16 aprile 2018).

### **1.4 Registrazione e conservazione delle fatture**

Il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti.

Così, ad esempio, in ragione dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, per le fatture di importo inferiore ad euro 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e

l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna viene inoltre segnalata la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate entro il 1° luglio 2018 di una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche. Con particolare riferimento alla conservazione, viene specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

## **2 Cessione di carburanti e modalità di pagamento**

Come segnalato nella premessa, in tema di carburanti il legislatore ha introdotto particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d'acquisto e la detraibilità dell'IVA agli stessi riferita, imponendo, a tal fine, l'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare *«carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»* (così, con identica formulazione, l'articolo 1, comma 922 della legge n. 205 del 2017, nonché il successivo comma 923 prima parte).

Al direttore dell'Agenzia delle entrate è stato poi demandato di individuare qualsiasi *«altro mezzo ritenuto parimenti idoneo»* (cfr. l'articolo 1, comma 923, ultima parte, della legge di bilancio 2018).

In adempimento di tale previsione, il direttore dell'Agenzia, con provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha individuato quali idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente

della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che, sebbene l'intervento dell'articolo 1, comma 923 – in modifica dell'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera d), del decreto IVA – sembri limitare l'utilizzo degli ulteriori strumenti di pagamento alla sola detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti, la coerenza del sistema, in assenza di specifiche indicazioni contrarie presenti nella norma o nella relazione illustrativa, impone che tali strumenti vadano considerati idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.

Se, dunque, come esplicitato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018, l'impiego degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all'acquisto di carburante in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. "T.U.I.R."), indipendentemente dal relativo *quantum*, dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.) - secondo le specifiche indicazioni del punto 1 - dall'altro, non può negarsi l'idoneità di tali strumenti a dare prova di chi ha sostenuto la spesa e, conseguentemente, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal T.U.I.R. (quali, ad esempio, inerenza, competenza e congruità), la relativa deduzione.

## **2.1 Peculiarità di alcuni strumenti di pagamento**

### **2.1.1 Carte e buoni carburante**

Nelle motivazioni del più volte richiamato provvedimento del direttore dell'Agenzia, prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, in riferimento alle forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità dei costi, si è evidenziato come le stesse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “*netting*” (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Va puntualizzato, al riguardo, che l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.

Valgono, anche in questo caso, le regole generali individuate nel punto 1 della presente circolare, nonché quelle ricavabili dalla legislazione vigente, *in primis* il decreto IVA.

Così, ad esempio, se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andrà necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica (cfr., in questo senso, anche le motivazioni del già citato provvedimento del direttore dell’Agenzia, prot. n. 73203 del 4 aprile 2018).

Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica (si veda, in ordine ad una peculiare tipologia di buoni per l’acquisto di benzina agevolata, la circolare n. 30 del 1° agosto 1974).

Le indicazioni qui fornite, che sono in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr., ad esempio, la sentenza 21 febbraio 2006, causa n. C-419/02) trovano ulteriore conferma nella direttiva 27 giugno 2016, n. 2016/1065, la quale, nel modificare la direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ha espressamente codificato la differenza tra “buono monouso” e “buono multiuso”.

In merito, considerato che le novità contenute nella direttiva - in coerenza con le indicazioni sopra formulate - troveranno espressa applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018 (si veda l'articolo 430 bis della direttiva n. 2006/112/CE come in ultimo modificato) e che precedenti documenti di prassi, per quanto risalenti nel tempo (cfr., ad esempio, la citata circolare n. 30 del 1974), consentivano per il c.d. "buoni" utilizzabili per l'acquisto di carburante un diverso comportamento, si ritiene che i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 in difformità alle indicazioni qui fornite - ma in conformità ai pregressi documenti di prassi - non daranno luogo all'applicazione di sanzioni.

### **2.1.2 Carte di credito, di debito e prepagate**

Tra gli strumenti espressamente individuati dal legislatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 922 e 923, della legge di bilancio 2018, figurano, come visto, *«carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»*.

Nell'individuare, quali ulteriori mezzi pagamento da considerarsi idonei, quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, il provvedimento del direttore dell'Agenzia prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 ha richiamato, tra gli altri, a mero titolo esemplificativo: *«carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente»* (così l'articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del provvedimento).

Sul punto, vale osservare che il secondo elenco non è meramente ripetitivo del primo e, dunque, nel rispetto della *ratio* sottesa all'intervento normativo (ovvero consentire forme di pagamento tracciabile diverse dal contante), dovranno ritenersi pienamente validi, ai fini e per gli effetti del citato articolo 1, commi 922 e 923, della legge di bilancio 2018, i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sia da operatori non tenuti a tale comunicazione.

In conformità alla citata *ratio*, si ritengono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corrisposizioni con strumenti tracciabili.

Si pensi, in questo senso, a titolo puramente chiarificatore e non esaustivo:

- al rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.

Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal T.U.I.R.);

- ai servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per *smartphone/tablet*, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate nel più volte richiamato provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l'acquisto effettuato.

## **2.2 Credito d'imposta**

In base all'articolo 1, comma 924, della legge di bilancio 2018, «*Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1°*

*luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»».*

In merito, premesso che, nell'individuare i soggetti aventi diritto al credito d'imposta, la disposizione si riferisce "agli esercenti di impianti" in generale – e, dunque, a chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolge tale attività e sostiene il costo di commissione – va evidenziato come, in conformità a quanto anche recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale nell'ambito di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di "benefici, agevolazioni o esenzioni" (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 242 e 264, rispettivamente del 20 novembre e 13 dicembre 2017), la misura, seppure di stretta interpretazione, si estende alle situazioni di fatto riconducibili alla medesima *ratio*.

Ergo, il credito d'imposta in commento dovrà altresì riconoscersi a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.

### **3 Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni)**

L'articolo 1, comma 917 anticipa al 1° luglio 2018 anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica.

In quest'ultimo ambito, in attesa di un successivo documento di prassi che esamini compiutamente le specifiche problematiche del settore, va segnalato sin da ora che - secondo quanto chiarito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in data odierna - la novella recata dal citato articolo 1, comma 917 (cfr. la

lettera b), troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Esemplificando: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

Il predetto comma 917, inoltre, prevede l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP). In tal senso, nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato in data odierna, vengono fornite specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione della fattura elettronica, laddove il CIG ed il CUP vanno obbligatoriamente riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*(firmato digitalmente)*

**OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONE DI CARBURANTI  
DIFFERIMENTO ALL'1/1/2019**

Riferimenti: art. 1, comma 926, Legge n. 205/2017;  
D.P.R. n. 444/1997;  
art. 19bis1 e art. 22, D.P.R. n. 633/72;  
art. 164, D.P.R. 917/1986;  
Circolare Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2012;  
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 04.04.2018, prot. N. 73203/2018  
D.L. 79 del 28/6/2018  
Confimi Romagna News n° 12 del 24/05/2018

È stato pubblicato sulla G.U. 28/6/2018 n. 148 il D.L. 79/2018 che dispone il **rinvio dall'1/7/2018 all'1/1/2019** dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti.

Il rinvio riguarda esclusivamente le **cessioni di benzina e gasolio per autotrazione** verso soggetti passivi IVA effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Resta fermo, invece, il termine dell'1/7/2018 per l'avvio della fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio in ambito B2B (Business to Business), effettuate, ad esempio, da compagnie petrolifere o da grandi distributori.

Ai fini IVA, sarà possibile continuare a documentare gli acquisti presso gli impianti stradali di distribuzione con l'utilizzo della **carta carburanti**, o mediante il pagamento con **mezzi tracciabili** ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97.

Si evidenzia che l'art. 1 co. 923 della legge di bilancio 2018, come modificato dal D.L. 79/2018, prevede, già **a partire dall'1/7/2018**, che l'esercizio del diritto alla **detrazione IVA** sia subordinato al **pagamento mediante mezzi tracciabili** anche diversi da quelli individuati dal DPR 444/97.

Analogamente, ai sensi dell'art. 164 del TUIR, per la **deduzione del costo ai fini delle imposte dirette**, è necessario per il **pagamento** l'utilizzo di **strumenti tracciabili dall'1/7/2018**.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

OGGETTO: **CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA  
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E CONTRIBUZIONE A CARICO  
AZIENDA (RIMASTA INVARIATA, A DIFFERENZA DI QUELLA  
PREVISTA DAL CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI, AUMENTATA DA  
GIUGNO 2018)**

Considerato il contenuto dell'acclusa newsletter n. 5 di giugno 2018 di FONDAPI recante: *“Nuovo contratto dei metalmeccanici: vincono gli iscritti”*, si ritiene necessario precisare che **l'incremento dell'aliquota a carico azienda (dall'1,60%) all'1,80% da giugno 2018 e (dall'1,80%) al 2% da gennaio 2020, riguarda unicamente le aziende e i lavoratori che applicano il vigente CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI del 3 luglio 2017.**

Per quanto concerne invece **i datori di lavoro e i dipendenti a cui si applica il vigente CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA del 22 luglio 2016**, la *“contribuzione a carico dell'azienda”* (ex art. 46) per la previdenza complementare, **da versare a FONDAPI solo, beninteso, qualora lo stesso sia il “fondo di riferimento”, ovvero “il fondo negoziale con il maggior numero di adesioni” presso l'azienda interessata, rimane questa:**

- ^ 1,2%, per la generalità dei lavoratori;
- ^ 1,6%, per i lavoratori che contribuiscono con almeno pari aliquota.

\*\*\*

Giugno 2018: newsletter n. 5

## Nuovo contratto dei metalmeccanici: vincono gli iscritti

Il rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici dello scorso anno ha previsto importanti novità per il quadriennio 2017-2020. Vediamo quali.

Gli  **aumenti salariali**  sono stati legati all'indice dei prezzi al consumo prevedendo a giugno di ogni anno il ricalcolo dei minimi tabellari in base ai dati ISTAT. L'adeguamento salariale è stato introdotto a novembre 2017 ed ha già riconosciuto un aumento di stipendio per i lavoratori (a titolo di esempio l'aumento per il VI livello è stato di 1,92 euro lordi).

Ad ottobre 2017 l'azienda ha riconosciuto in busta paga **80 euro lordi una tantum**.

Per la **formazione** sono state previste 24 ore triennali di formazione aziendale a decorrere dal 1 novembre 2017.

**Ma la novità più importante del nuovo contratto dei metalmeccanici è il welfare, ovvero l'insieme delle iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia.**

**Il nuovo contratto infatti prevede:**

**Fondapi (Previdenza complementare):** a fronte di un versamento da parte del dipendente di un minimo del 1,20%, **l'azienda verserà a Fondapi l'1,80% dal 1 giugno 2018 che aumenterà al 2% dal 1 gennaio 2020. Questo significa che l'azienda verserà sulla posizione di previdenza complementare un contributo più alto rispetto a quello del lavoratore.**

Facciamo un esempio ipotizzando una retribuzione mensile di 2.000 euro lordi per tredici mensilità ed il contributo minimo da parte del lavoratore (1,20%):

<b>INCREMENTO CONTRIBUTO AZIENDA</b>	€ fino a maggio 2018	€ da giugno 2018 a dicembre 2019	€ da gennaio 2020
contributo lavoratore (1,20%)	24	24	24
contributo azienda	24	36	40
<b>Incremento contributo azienda (mese)</b>	-	<b>12</b>	<b>16</b>
<b>Incremento contributo azienda (anno)</b>	-	<b>156</b>	<b>208</b>
totale lavoratore + azienda (mese)	48	60	64
totale lavoratore + azienda (anno)	624	780	832

A conti fatti, nel periodo giugno 2018-dicembre 2020, **l'iscritto guadagna 460 euro per il maggiore contributo versato dall'azienda.**

**Assistenza sanitaria:** tutte le aziende con accordi con l'Ente Bilaterale Metalmeccanici verseranno a partire dal 1 gennaio 2018 un contributo di **60 euro** all'anno per l'assistenza sanitaria integrativa a E.B.M. Salute.

**Flexible benefit:** è un ventaglio di beni e servizi determinato dalle aziende sulla base delle esigenze dei lavoratori all'interno del quale i dipendenti potranno scegliere quelli che più soddisfano i loro interessi. Questi beni e servizi dovranno essere richiesti e fruiti improrogabilmente in determinati intervalli di tempo. Le somme in questione **possono essere versate sulla posizione di previdenza complementare che il lavoratore sta maturando a Fondapi.**

Quando e quanto? **150 euro** da utilizzare dal 1 marzo 2018 al 31 dicembre 2018, **150 euro** da utilizzare nel 2019 ed altri **150 euro** da utilizzare nel 2020. Totale: **altri 450 euro.**

**Tanti numeri e un risultato certo: i vincitori sono gli iscritti a Fondapi.**

OGGETTO: **FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI  
NUOVA FUNZIONALITÀ TELEMATICA INPS PER VERIFICARNE LA  
REGOLARITÀ**

L'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 stabilisce che, da luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte del datori di lavoro, del "Documento unico di regolarità contributiva" (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CONFIMI ROMAGNA NEWS 14 del 2018; API INDUSTRIA NOTIZIE 28 e 5 del 2007).

Relativamente all'attestazione della regolarità contributiva, con l'accluso messaggio 2648/2018, l'INPS ha comunicato l'attivazione di una nuova funzionalità on-line - rappresentata dalla "*Dichiarazione preventiva di agevolazione*" (Dpa), operativa dal 9 luglio scorso e accessibile al datore di lavoro e ai suoi intermediari - con la quale è possibile **effettuare la verifica e acquisire l'esito del Durc a partire dal mese in cui il beneficio viene fruito** (e non più, quindi, successivamente al suo godimento).

La qual cosa consentirà di conoscere in tempo reale, già al momento della compilazione della denuncia contributiva, l'eventuale spettanza o meno dei benefici in corso di fruizione, in modo da evitare recuperi massivi successivi.

La nuova funzionalità:

- interrogherà il sistema del Durc On Line in riferimento a tutte le posizioni contributive riconducibili al codice fiscale del soggetto verificato e potrà essere avviata spontaneamente – entro il giorno prima della scadenza del pagamento della denuncia Uniemens – o anche d'ufficio quando la procedura rileverà la denuncia di un beneficio all'interno dello stesso flusso contributivo mensile;
- richiederà al datore di lavoro/intermediario – attraverso la compilazione di un apposito modulo – una dichiarazione telematica relativa alla volontà di godere dei benefici a partire dal mese in cui se ne ha diritto, fino alla fine della sua validità. **Tale dichiarazione innescherà, da subito, la verifica della regolarità contributiva:** Dpa, dopo aver protocollato l'istanza, invia alla procedura Durc On Line la richiesta di verifica; laddove sia già presente un Durc On Line regolare in corso di validità, Dpa ne registrerà l'esito; **diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l'eventuale emissione dell'invito a regolarizzare.**

\*\*\*

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**  
**Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**

**Roma, 02-07-2018**

**Messaggio n. 2648**

**OGGETTO:           Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nuovo processo di gestione**

## **Premessa**

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1175, ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale *“sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali [...]”*.

Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, emanato per dare attuazione al citato articolo 1, comma 1175, nel disciplinare la specifica previsione volta a regolamentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) con riguardo alle agevolazioni, in realtà ha costituito la fonte normativa che, riepilogando i procedimenti amministrativi in cui il Durc è richiesto, ha individuato tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro considerate ostative al rilascio del Documento stesso.

In relazione a ciò l'Istituto, con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008, nel definire le modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità, ha disciplinato la fattispecie dell'*attestazione di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei predetti benefici*, attribuendo alla stessa la denominazione di *Durc interno*.

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, all'articolo 4, rubricato «*Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva*» (1), con un chiaro intento semplificativo, ha connotato diversamente il procedimento di formazione del Durc con riguardo agli adempimenti richiesti alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione del Documento stesso. A tal fine è stato stabilito che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili avviene con modalità *esclusivamente* telematiche ed in tempo reale, indicando *esclusivamente* il codice fiscale del soggetto da verificare.

L'attuazione di tale previsione è avvenuta con l'emanazione del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (2) che, nel definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nell'ambito dei criteri cui tale provvedimento doveva essere ispirato, ha previsto che «*nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*».

### **1. Il passaggio dal controllo della regolarità a posteriori della fruizione delle agevolazioni alla verifica della regolarità preventiva. La Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.)**

Il quadro normativo descritto ha segnato l'avvio del processo di allineamento del sistema definito *Durc interno*, che circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi dovuti nei confronti dell'Inps, al sistema di verifica automatizzato del *Durc On Line*, avviato a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il consolidamento della piattaforma *Durc On Line* ha consentito di pervenire, a far data dal mese di settembre 2017 (3), all'allineamento dei due sistemi.

A partire da tale momento, il controllo delle agevolazioni è stato attivato con un'interrogazione diretta nel portale *Durc On Line* finalizzata all'acquisizione del Durc con riguardo a tutte le denunce UniEmens per le quali risultino in stato "emesso" note di rettifica con causale "addebito art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296" e per tutti i periodi fino all'ultimo verificato con il preavviso di *Durc interno*.

Tuttavia, al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema *Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A.* – attraverso il quale è possibile anticipare l'attivazione della verifica ed acquisire l'esito del Durc a partire dal mese in cui l'agevolazione/beneficio viene fruito.

Ciò consentirà sia di ridurre la gestione del recupero delle agevolazioni fruito, spesso operato per periodi temporali molto ampi, in presenza di attestazione di irregolarità contenuta nel Documento *Verifica regolarità contributiva*, sia di assicurare che la verifica non venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell'agevolazione denunciata nei flussi UniEmens correnti ovvero in quelli di variazione.

In tal modo sarà possibile conseguire una maggiore efficacia dell'intero sistema dei controlli dando piena attuazione all'intento semplificativo voluto dal legislatore del 2014 con la disciplina in materia di *Durc On Line*.

Dal 9 luglio 2018 il sistema *Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A.* - prevede che l'azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo.

La dichiarazione, con riguardo alla matricola aziendale per la quale, per il mese considerato,

verrà denunciata dal datore di lavoro l'agevolazione nel flusso UniEmens, deve avvenire entro il giorno precedente la scadenza del pagamento della denuncia stessa.

In ogni caso la matricola indicata sarà ricollegata al codice fiscale dell'azienda in ossequio alle regole vigenti in materia di *Durc On Line*, che prevedono che la verifica di regolarità contributiva interessi tutte le posizioni contributive riconducibili al codice fiscale del soggetto verificato.

L'avvenuta trasmissione della *Dichiarazione Preventiva di Agevolazione* determinerà l'avvio, in tempo reale, dell'interrogazione della piattaforma *Durc On Line*.

L'esito della verifica di regolarità sarà registrato sul sistema *D.P.A.* e fornirà all'utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell'azienda interessata o del proprio intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una agevolazione, il sistema *D.P.A.* attiverà l'interrogazione della procedura *Durc On Line* e l'esito della verifica di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di benefici/agevolazioni.

La verifica della regolarità contributiva tramite la piattaforma *Durc On Line* diventa il cardine per l'avvio di un circolo virtuoso che necessita la costruzione di relazioni di partnership tra gli attori del sistema Inps/intermediari-aziende in ragione del cointeresse a che ogni attività correlata ai processi di regolarizzazione trovi una immediata e corretta canalizzazione negli archivi dell'Istituto.

Inoltre, tale nuova modalità garantisce la visibilità e la trasparenza delle risultanze interne della verifica nei confronti delle aziende e dei loro intermediari che consente l'avvio di una risposta attiva ai fini della rimozione delle situazioni anomale.

La realizzazione di questa interazione positiva viene incentivata dalla riduzione del rischio di perdita delle agevolazioni conseguente alla formazione di un Documento che attesta, in via definitiva, l'irregolarità dell'azienda.

## **2. Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. - Istruzioni operative**

A partire dal giorno 9 luglio 2018, sul sito internet dell'Istituto, all'interno dell'applicazione "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente*", verrà messo a disposizione dei datori di lavoro il modulo telematico denominato "DPA - Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi", gestito dall'omonima procedura.

Tale modulo, come descritto nel paragrafo precedente, servirà a comunicare la volontà di usufruire di un beneficio nelle denunce UniEmens innescando, da subito, la verifica della regolarità contributiva; il datore di lavoro potrà effettuare l'invio del modulo fino al giorno precedente la scadenza dell'obbligazione contributiva.

Accedendo a tale sezione, al datore di lavoro verrà chiesto di inserire la matricola sulla quale sarà esposto il beneficio soggetto a verifica di regolarità contributiva, nonché i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.

L'indicazione della matricola permetterà alla procedura di risalire al codice fiscale del datore di lavoro, rispetto al quale verrà effettuata la verifica; l'esito della stessa avrà valore per tutte le matricole collegate allo stesso codice fiscale.

Il sistema *D.P.A.*, dopo aver protocollato l'istanza, invia alla procedura *Durc On Line* la

richiesta di verifica della regolarità. Laddove sarà presente un Documento *Durc On Line* regolare in corso di validità *D.P.A.* ne registrerà l'esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l'eventuale emissione dell'invito a regolarizzare.

Al termine del procedimento, la procedura *Durc On Line* comunicherà l'esito al sistema *D.P.A.*, che provvederà alla registrazione dello stesso.

Tale esito sarà visibile anche al datore di lavoro, all'interno dell'applicazione "Di.Res.Co.", in calce al modulo trasmesso. In riferimento alla singola dichiarazione ed a ogni mese verificato, infatti, verrà annotata la data di interrogazione, l'esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l'esito è stato registrato negli archivi.

L'indicazione del numero di mesi non è un dato che vincola il datore di lavoro ai fini della fruizione, ma è funzionale all'avvio delle successive verifiche mensile.

Il sistema *D.P.A.*, infatti, in automatico, invierà la richiesta di verifica sulla piattaforma *Durc On Line* ogni mese, per il numero di mesi indicato nell'apposito campo, al fine di registrarne il relativo esito.

Ciò significa che il datore di lavoro non dovrà effettuare la comunicazione per ogni nuovo beneficio che intende utilizzare, poiché la comunicazione, già presente e in corso di validità, determina la verifica della regolarità per l'intero codice fiscale, le matricole ad esso collegate e tutti i benefici che sono subordinati alla verifica di regolarità ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Alla scadenza del periodo indicato nel modulo, il datore di lavoro che sta usufruendo o vuole usufruire di ulteriori incentivi dovrà trasmettere un nuovo modulo contenente i nuovi dati di riferimento.

Al fine di agevolare tale adempimento, il sistema *D.P.A.*, all'approssimarsi della scadenza di validità del modulo trasmesso, inoltrerà un *alert* sollecitando l'invio di un'eventuale ulteriore richiesta.

La procedura descritta permetterà di conoscere in tempo reale, al momento dell'elaborazione della denuncia, la situazione dell'azienda relativamente alla regolarità contributiva, consentendo di riconoscere da subito i benefici esposti ovvero di emettere e notificare tempestivamente le eventuali note di rettifica per addebito ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.

In ogni caso, qualora entro il termine normativamente previsto rimanga senza esito la verifica di regolarità contributiva operata dalla procedura *Durc On Line*, *D.P.A.* provvederà automaticamente a reinterrogare il sistema *Durc On Line* finché non si otterrà l'esito definitivo.

### **3. Annullamento dei Documenti generati dal sistema ai fini della verifica della regolarità contributiva ex art. 1, comma 1175, della legge n. 296/ 2006**

Con il messaggio n. 2267 del 6 giugno 2018 è stata rilasciata alle Strutture territoriali la funzione di annullamento del Documento generato dal sistema di verifica della regolarità contributiva - *Durc On Line* in caso di esito regolare e *Verifica regolarità contributiva* in caso di esito irregolare - nelle ipotesi in cui, a seguito di verifiche d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato, risulti che lo stesso sia stato adottato sulla base di un'istruttoria incompleta o fondata su elementi non corrispondenti alla realtà.

A seguito dell'annullamento del Documento formato in esito alla richiesta di verifica della regolarità contributiva dell'azienda in materia di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della

legge n. 296/2006, è necessario effettuare una serie di adempimenti volti, da un lato, a neutralizzare gli effetti prodotti dal Documento annullato e, dall'altro, ad evitare che lo stesso, in attesa che venga formato il nuovo Documento, produca ulteriori conseguenze.

Con il presente messaggio si forniscono altresì indicazioni in merito alle operazioni da porre in essere nella gestione di tale evenienza, in attesa che le procedure informatiche vengano aggiornate per effettuare in modo automatizzato gli adempimenti necessari.

### **3.1. Indicazioni operative per la fase successiva all'annullamento del Documento - Durc On Line o Verifica regolarità contributiva - prodotto dal sistema Durc On Line**

Pervenuta da *Durc On Line* la notizia dell'annullamento di un Documento, il sistema procederà centralmente ad aggiornare i semafori già accesi sui mesi interessati dal Documento annullato (che vengono ricondotti a "rosso non lucchettato") e a inserire il codice fiscale coinvolto in una nuova successiva richiesta a *Durc On Line* da Inps.

Successivamente all'annullamento l'operatore dovrà effettuare una ricognizione degli archivi al fine di individuare e gestire situazioni già in essere, relative all'intervallo temporale interessato dal Documento annullato che, in attesa della formazione di un nuovo Documento, potrebbero definirsi in maniera non corretta.

In particolare, per quanto riguarda le note di rettifica presenti in Gestione Contributiva e non ancora definite, si rende necessario distinguere le differenti casistiche:

- le note di rettifica in stato "da emettere" saranno automaticamente ricalcolate a seguito dell'aggiornamento dei semafori e, in presenza di "rosso non lucchettato", non saranno notificate;
- le note di rettifica in stato "emesso" saranno riportate centralmente allo stato "da emettere" e il ricalcolo, per recepire il nuovo esito della verifica di regolarità, sarà fatto automaticamente o potrà essere fatto manualmente dall'operatore;
- le note di rettifica già inviate/notificate saranno riportate centralmente allo stato "da emettere", al fine di impedirne l'erroneo inoltro al recupero crediti in presenza di un semaforo che è stato ricondotto a "rosso non lucchettato" e consentire il successivo ricalcolo in batch. Per evitare errori, nell'ipotesi di passaggio manuale ai Debiti o Crediti, si raccomanda di sottoporre preliminarmente la note di rettifica a ricalcolo per registrare eventuali modifiche della regolarità contributiva.

Viceversa, qualora le note di rettifica siano già transitate al Nuovo Recupero Crediti, alle relative inadempienze, contraddistinte dal TS 25, sarà necessario attribuire il CSL 9112 o, se già infasate, sarà necessario sospendere l'avviso di addebito di riferimento.

Parimenti, dovranno essere temporaneamente bloccate le note di rettifica transitate in procedura *Debiti (causale "in accertamento")*, al fine di evitare il rimborso o la compensazione di importi che potrebbero risultare non spettanti.

### **3.2. Fase successiva alla formazione del nuovo Documento da parte del sistema Durc On Line**

A conclusione della nuova attività di verifica della regolarità contributiva, con il successivo aggiornamento del fascicolo, si realizzerà una delle seguenti situazioni:

	Semaforo conseguente alla prima verifica di regolarità	Semaforo conseguente alla seconda verifica di regolarità
A	Rosso lucchettato	Azzurro
B	Rosso lucchettato	Rosso lucchettato

C	Azzurro	Rosso lucchettato
D	Azzurro	Azzurro

- Nella fattispecie A sarà necessario riconoscere i benefici ora spettanti, azzerando gli addebiti generati dal precedente Documento.

A tal fine, l'operatore dovrà effettuare il ricalcolo delle note di rettifica non definite (o attendere il ricalcolo automatico, nell'ipotesi in cui le stesse si trovino nello stato "da emettere"); inoltre, sarà necessario acquisire i flussi di regolarizzazione necessari a definire in compensazione le inadempienze con TS 25.

A tal proposito si rileva che i flussi di regolarizzazione dovranno essere acquisiti dalle Strutture, salva l'ipotesi in cui il Documento *Verifica regolarità contributiva* sia stato annullato a seguito dell'accertato comportamento omissivo del datore di lavoro. In questo caso sarà quest'ultimo a dover trasmettere i flussi regolarizzativi volti al riconoscimento dei benefici inizialmente disconosciuti.

Ci si riferisce, in particolare, all'obbligo che grava sul datore di lavoro di comunicare tempestivamente l'avvenuta regolarizzazione a seguito di invito a regolarizzare. L'omessa o tardiva comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione, che ha determinato la formazione di un Documento poi annullato, comporta l'obbligo in capo al datore di lavoro medesimo di sanare la situazione.

In relazione a tale eventualità, la Struttura territoriale dovrà aver cura di comunicare all'azienda la necessità di trasmettere i flussi regolarizzativi per il riconoscimento delle agevolazioni e tale comunicazione dovrà essere prodotta dalle aziende ai fini della generazione del ticket di cui al messaggio n. 4973/2016.

- Nella fattispecie B, sebbene la situazione sostanziale non cambi, sarà sempre necessario sottoporre a ricalcolo le note di rettifica non definite, nonché aggiornare il CSL di sospensione attribuito alle inadempienze in gestione, per poi procedere con l'attività di recupero.
- Nella fattispecie C il diverso esito del nuovo Documento comporterà la necessità di addebitare i benefici inizialmente riconosciuti sulla base di un Documento poi annullato.

L'operatore dovrà, innanzitutto, sottoporre a ricalcolo eventuali note di rettifica non definite emesse ad altro titolo (o attendere il ricalcolo automatico), nonché acquisire in procedura flussi di regolarizzazione relativi a tutto il periodo interessato dal Documento annullato, finalizzati ad addebitare i benefici non più spettanti.

- La fattispecie D non richiede, per ovvie ragioni, alcun intervento da parte dell'operatore.

Nella gestione dell'attività di sistemazione della posizione aziendale risulta fondamentale tenere in considerazione eventuali attività dell'Istituto che hanno comportato il disconoscimento dei benefici per mancanza dei requisiti sostanziali; ciò per evitare, da un lato, di addebitare due volte lo stesso beneficio - per mancanza dei requisiti e per mancanza della regolarità contributiva, dall'altro, di riconoscere un beneficio non spettante.

A tal fine, è indispensabile un controllo delle procedure di verifica documentale afferenti i singoli incentivi, nonché una lettura attenta degli archivi aziendali (tra gli altri, il Fascicolo elettronico aziendale e il Nuovo Recupero Crediti).

Note:

(1) Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Art. 4, comma 2, lettera b):

*la verifica avviene tramite un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.*

(2) Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, è stato pubblicato nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2015 ed è stato modificato dal successivo D.M. 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016. Le relative disposizioni sono contenute rispettivamente nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015 e nella circolare n. 17 del 31 gennaio 2017.

(3) L'avvio della verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributiva attraverso il servizio *Durc On Line*, realizzato in più fasi, è stato preannunciato con il messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015, con il messaggio n. 3184 del 25 luglio 2016 e con il messaggio n. 3220 del 3 agosto 2017.

**OGGETTO: SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI CHE PREVEDONO MISURE INNOVATIVE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – IL 31 AGOSTO 2018 SCADE IL TERMINE PER SIGLARLI E DEPOSITARLI (IL 15 SETTEMBRE P.V. QUELLO PER PRESENTARE L’ISTANZA ALL’INPS)**

Il decreto interministeriale 12/09/17 ha previsto uno **sgravio contributivo** a favore dei **datori di lavoro del settore privato** che, dall’1 gennaio 2017 al **31 agosto 2018**, abbiano sottoscritto e depositato/sottoscrivano e depositino, presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, **contratti collettivi aziendali** - anche in recepimento di contratti collettivi territoriali - recanti **l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già stabilito dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni normative** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 26 e 25 del 2017).

Il deposito dei contratti va effettuato con la procedura telematica disponibile accedendo al sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it).

Ai fini del riconoscimento dello sgravio contributivo – **possibile una sola volta nel biennio 2017-2018 per ciascun datore di lavoro** –, le **misure di conciliazione** previste dai contratti collettivi aziendali devono essere individuate in **numero minimo di due tra quelle sotto elencate, di cui una (almeno) tra le aree di intervento A) o B)**:

**A) Area di intervento genitorialità**

- ⤴ estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- ⤴ estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
- ⤴ previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
- ⤴ percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
- ⤴ buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

**B) Area di intervento flessibilità organizzativa**

- ⤴ lavoro agile;
- ⤴ flessibilità oraria in entrata e uscita;
- ⤴ part-time;
- ⤴ banca ore;
- ⤴ cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

**C) Welfare aziendale**

- ⤴ convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- ⤴ convenzioni con strutture per servizi di cura;
- ⤴ buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Le modalità per accedere allo sgravio contributivo sono state diramate dall’INPS con la circolare 163 del 3 novembre 2017, pubblicata su CONFIMI ROMAGNA NEWS 26/2017. Giova qui evidenziare che:

- ^ il datore di lavoro deve presentare all'Istituto di previdenza apposita istanza telematica tramite il modulo "Conciliazione Vita-Lavoro" disponibile, all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul portale istituzionale INPS;
- ^ **la domanda deve essere presentata, per i soli contratti collettivi aziendali depositati dall'1 novembre 2017 e non oltre il 31 agosto 2018, entro il prossimo 15 settembre**, a valere sulle risorse stanziare per il 2018, pari a 54.600.000 euro (la scadenza per l'inoltro di quelli depositati entro il 31 ottobre 2017, infatti, è stata il 15 novembre 2017);
- ^ **l'entità della riduzione contributiva dipende dal numero dei datori di lavoro ammessi allo sgravio e dalla loro dimensione aziendale: non è quindi possibile determinarne anticipatamente l'ammontare**. Sarà l'INPS, pertanto, a quantificare il beneficio spettante, fermo restando che lo stesso non potrà superare un importo pari al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso del 2017.

OGGETTO: **VERSAMENTI IN SCADENZA DALL'1 AL 20 AGOSTO**  
**POSSIBILE EFFETTUARLI, SENZA MAGGIORAZIONE, LUNEDI' 20**  
**AGOSTO 2018**

L'art. 3-quater del d.l. 16/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012) prevede: "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione" (API INDUSTRIA NOTIZIE 14/2012).

Il differimento a lunedì 20 agosto 2018 riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e, quindi, comprende anche:

- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrative dall'INPS;
- i premi assicurativi INAIL dovuti ai sensi del D.P.R. 1124/1965 (anche pagati ratealmente), nonché le sanzioni, gli interessi e altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopra indicato.

OGGETTO: **APPALTO ILLECITO E INADEMPIENZE RETRIBUTIVE E CONTRIBUTIVE – INDICAZIONI OPERATIVE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO**

Al fine di assicurare uniformità di comportamento di tutti gli organi di vigilanza, con la circolare n. 10 dell'11 luglio scorso, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le seguenti indicazioni operative - **condivise con INPS e INAIL e valide per gli accertamenti futuri e quelli non ancora definiti** - in ordine all'ipotesi in cui, nell'ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nella sua esecuzione.

In particolare, è emersa la necessità di chiarire come debba essere calcolata la contribuzione e la retribuzione dovuta e quali siano le modalità da seguire per il relativo recupero nei confronti degli operatori economici interessati, anche in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia.

In via preliminare, quanto al regime sanzionatorio, l'INL ha rammentato che, con d.lgs. 8/2016, le fattispecie di reato previste dall'art. 18, comma 5 bis del d.lgs. 276/2003 riguardanti **le ipotesi di appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29, comma 1** <sup>(\*)</sup>, sono state oggetto di depenalizzazione. Pertanto, le stesse **integrano attualmente ipotesi di illecito amministrativo per le quali trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore** (cfr. circolare min. Lavoro e Politiche sociali 6/2016 in CONFIMI ROMAGNA NEWS 4/2016).

Il medesimo regime sanzionatorio trova applicazione anche qualora l'appalto illecito sia stato posto in essere al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, stante l'abrogazione espressa a opera del d.lgs. 81/2015 del reato di somministrazione fraudolenta di cui all'art. 28 del d.lgs. 276/2003 (CONFIMI RAVENNA NEWS 14/2015).

Va tenuto presente, altresì, che la misura sanzionatoria di cui all'art. 18, comma 5 bis "esclude in radice la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero e delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro"; in tali ipotesi esiste, infatti, una "tracciabilità" del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti capo a un datore di lavoro che non è l'effettivo utilizzatore delle prestazioni (risposta a interpello del min. Lavoro e Politiche sociali 27/2014 in CONFIMI RAVENNA NEWS 22/2014).

Tanto premesso, sul piano dei recuperi contributivi e retributivi connessi all'accertamento di un appalto illecito, appare opportuno evidenziare, innanzitutto, che **il legislatore** – all'art. 29, comma 3 bis del d.lgs. 276/2003 – **ha lasciato alla libera iniziativa del lavoratore la costituzione del rapporto**

---

(\*) **D.Lgs. 276/2003 (art. 29, comma 1)**

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

di lavoro nei confronti dell'effettivo utilizzatore della prestazione mediante ricorso ex art. 414 Codice di procedura civile innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.

Ciò significa che, a differenza di quanto sancito dalla previgente disciplina di cui alla legge 1369/1960, **nelle ipotesi di appalto illecito la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell'effettivo utilizzatore della prestazione non è "automatica", ma è subordinata al "fatto costitutivo dell'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore"** (Cass. sent. 25014/2015). Ciò comporta che, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell'azione di cui all'art. 414 C.p.c. – al di fuori dell'ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 38, comma 1 d.lgs. 81/2015 (\*\*\*) – **il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, d.lgs. 124/2004) in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato.**

**Sul piano invece del recupero contributivo va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l'instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro; come tale non consegue alla stipula di un atto di natura negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti (Cass. sent. 17355/2017 e 6001/2012). In altri termini, lo stesso recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore.**

**In ambito previdenziale, infatti, vale il principio secondo cui "l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo"** (Cass. sent. 20/2016 e 463/2012).

Ne consegue, anche sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nella vigenza della legge 1369/1960, che **gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell'utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l'intero su quest'ultimo. Il personale ispettivo, quindi, procederà alla determinazione dell'imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell'appalto avendo riguardo al CCNL applicabile al committente ai sensi dell'art. 1, comma 1 d.l. 338/1989 e al conseguente recupero nei confronti dello stesso, fatta salva l'incidenza soddisfacente dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore.**

Tale impostazione, che prevede un coinvolgimento dello pseudo appaltatore nell'adempimento degli obblighi contributivi, è peraltro in linea con il **principio tracciato dalla Corte Costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003** nella recente sentenza 254 del 6 dicembre 2017, in virtù della quale "la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento", a prescindere dalla fattispecie negoziale utilizzata (circolare INL 6/2018 in CONFIMI ROMAGNA NEWS 9/2018).

La sentenza della Corte Costituzionale sembra anzi consentire un'interpretazione volta a non escludere dalle proprie responsabilità lo pseudo appaltatore, anche nelle ipotesi in cui quest'ultimo

---

(\*\*\*) **D.Lgs. 81/2015 (art. 38, comma 1)**

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

non abbia effettuato pagamenti spontanei in favore dei lavoratori. I Giudici stabiliscono, infatti, che al fine di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale”, l’art. 29, comma 2 del d.lgs. 276/2003 vada interpretato estensivamente (nel caso specifico il tema è stato quello della subfornitura). In tal senso si ritiene pertanto che, **qualora non vada a buon fine il recupero contributivo nei confronti del committente/utilizzatore, l’ammontare dei contributi possa essere richiesto in capo allo pseudo appaltatore, il quale non può ritenersi del tutto estraneo alle vicende accertate.** Eventuali contenziosi che dovessero instaurarsi su tale specifico aspetto saranno comunque oggetto di attento monitoraggio. **Tali principi trovano applicazione nell’intera filiera degli appalti e anche nei casi di affidamento dell’esecuzione dell’appalto da parte del consorzio a società consorziata** (Cass. sent. 7 marzo 2008, n. 6208).